



DECRETO RILANCIO: misure per il personale



<https://www.caoce.it/>

investimenti in capitale umano

INVESTIMENTI IN FORMAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Credito d'imposta delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile. Si rivolge a Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Agevolazione fiscale. Il credito è attribuito nella misura del:

- 50% per le piccole imprese e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario;
- 40% per le medie imprese e nel limite massimo di 300.000 euro;
- 30% per le grandi imprese e nel limite massimo di 200.000 euro.

Misura automatica. Le giornate di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Accesso: Attraverso dichiarazione dei redditi (Irpef e Ires, a seconda che l'investitore sia persona fisica o giuridica).

LINK <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-impostaformazione>

- **SCONTO IRES (solo per società)**

Riduzione dell'aliquota per quelle quote di utili accantonati a riserve e reinvestiti in beni strumentali nuovi e per l'incremento dell'occupazione. Si rivolge a datori di lavoro del settore privato compresi enti pubblici economici, con tassazione ridotta di nove punti percentuali del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente reinvestiti per acquisire beni strumentali materiali nuovi o per assumere nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018. L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

- **INCENTIVO OCCUPAZIONE STABILE GIOVANI**

Esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono i giovani under 35 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per datori di lavoro privati. Sgravio contributivo: 50% dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 3.000 euro.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non sono considerati però i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Le modalità di fruizione saranno illustrate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. LINK

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53648>

- **APPRENDISTATO**

Incentivi di varia natura legati alla tipologia contrattuale definita come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sgravio contributivo, incentivi economici e retributivi:

- Aliquota fiscale ridotta
- Agevolazioni riservate all’apprendistato di primo e terzo livello
- Possibilità di sottoinquadramento (o di riduzione percentuale della retribuzione)
- Esonero dalla base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva

Con obblighi di formazione stabiliti al momento della stipula del contratto.

LINK <https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Apprendistato.aspx>

- **ASSUMERE PERCETTORI NASPI**

Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASPI (ex ASPI).

Per tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASPI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASPI.

MODALITÀ Conguaglio contributivo

LINK <https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Lavoratori-beneficiaridi-Aspi.aspx>

- **ASSUMERE PERCETTORI CIGS**

Incentivo per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (o anche di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l'impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi. Per datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro. Il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto.

Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all'età di quest'ultimo, come di seguito indicato: a) 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni; b) 21 mesi per lavoratori over 50; c) 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione.

MODALITÀ Conguaglio contributivo.

LINK <http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Pagine/Cassa-integrazioneguadagni-straordinaria-.aspx>

- **INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD**

Sgravio contributivo riservato ai datori di lavoro che assumono nel Mezzogiorno.

Per datori di lavoro privati a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Le assunzioni devono riguardare:

- lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età
- lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La concessione del beneficio è subordinata alla sufficiente capienza di risorse disponibili.

AGEVOLAZIONI L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.

Domanda su portale INPS e Flussi UNIEMENS.

LINK <http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/incentivo-occupazionemezzogiorno-2018/Pagine/default.asp>